

stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. [547](#)

6.02.

pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2022 [nascondi](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/12/2022 [[apri](#)]

6.02.

approvato

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Ministero della salute)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di una unità, con contestuale riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. Il comma 1 dell'articolo 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero degli uffici dirigenziali generali è pari a 12».

3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo